

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(Aggiornamento APRILE 2023)

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Associato alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Al fine di verificare il rispetto del predetto limite, si tiene conto anche degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro o committente, nonché dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.

Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare avviene in regime di neutralità fiscale, nel senso che il TFR maturato e conferito, da un lato, non viene assoggettato a tassazione (non è, infatti, considerato come erogazione di TFR) e, dall'altro, non è considerato alla stregua di un contributo (e non può beneficiare della deduzione dal reddito imponibile).

1.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, per ciascuno dei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite annuo di euro 5.164,57 - in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione - per un importo, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno (in altre parole, la contribuzione annua deducibile negli anni compresi tra il sesto ed il venticinquesimo di partecipazione non potrà comunque superare l'importo di euro 7.746,86 annui).

1.2. Lavoratori che abbiano convertito il premio di risultato in previdenza complementare

A partire dal 2017 la conversione del c.d. "premio di risultato" in contributi di previdenza complementare è agevolabile anche oltre il limite massimo di esclusione dal reddito di euro 5.164,57. In particolare, allorché il lavoratore scelga di destinare, in tutto o in parte, i premi di risultato alla previdenza complementare, tale ulteriore contribuzione – anche se comporta il

superamento del predetto limite di deducibilità di euro 5.164,57 – non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino a concorrenza del maggiore limite potenziale di euro 8.164,57 (ovvero di 9.164,57 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Per espressa previsione del legislatore, tale ulteriore contribuzione detassata verrà inoltre considerata come “non dedotta” in sede di erogazione della prestazione previdenziale.

1.3. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

E' possibile provvedere al reintegro nel Fondo delle anticipazioni fruitive, tramite specifico versamento e per la sola quota che eccede il limite annuale di deduzione fiscale di 5.164,57 euro annui in cumulo con la contribuzione socio e azienda dell'anno in cui si effettua il reintegro.

Il reintegro dà diritto ad un credito di imposta pari alla ritenuta fiscale subita per la sola quota di anticipazione reintegrata relativa a montante maturato post 2006 (di norma 23% dell'imponibile relativo a questo periodo di maturazione o del 15% in caso di anticipazione per spese sanitarie), determinando un vantaggio potenziale perché in sede di prestazione l'aliquota applicata sarà al massimo il 15% (per anzianità può scendere fino al 9%).

Il reintegro determina la ricostituzione delle singole quote (contributi, non dedotti, rendimenti) che avevano costituito l'anticipo (o gli anticipi).

Nessun credito di imposta compete per i periodi K1 e K2; il reintegro di questi periodi è neutro fiscalmente, le somme versate saranno gestite al pari dei contributi non dedotti.

Di conseguenza il reintegro è vantaggioso fiscalmente solo per la parte maturata post 2006 e ricordiamo che le anticipazioni e pure il reintegro avvengono con il metodo F.I.F.O. (First In, First Out).

Il reintegro potrà essere anche parziale, ma in tale caso si andranno a reintegrare con precedenza i periodi più vecchi e il credito fiscale della eventuale quota post 2006 sarà determinato in proporzione alla parte reintegrata relativa a questa quota.

1.4. Comunicazioni dell'Associato

Entro il 31 dicembre¹ dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare l'Associato comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

1.5. Contributi versati da soggetti non residenti

Nell'ipotesi in cui un soggetto non residente risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare italiana, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 917/1986, egli non ha titolo alla deduzione dei contributi versati dal proprio reddito complessivo eventualmente tassabile in Italia. Infatti, tra le deduzioni riconosciute anche a favore dei non residenti non è contemplata la deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui alla lett. e-bis) del citato DPR n. 917/1986.

¹ Qua lora l'iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione del diritto stesso.

2. Regime fiscale delle prestazioni

Il regime fiscale della previdenza complementare, in particolare quello delle prestazioni, ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali:

- maturato dal 1° gennaio 2007 (M3)
- maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2)
- maturato sino al 31 dicembre 2000 (M1).

Altro elemento rilevante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato.

Il “vecchio iscritto” è il lavoratore che alla data del 29 aprile 1993 risultava iscritto a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992.

Il “nuovo iscritto” è il lavoratore che ha aderito a una forma pensionistica dal 28 aprile 1993.

2.1. Prestazioni in capitale

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilito dal regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni pensionistiche possono essere liquidate:

- in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato (detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro);
- in forma di rendita, per il restante 50%.

La prestazione può essere erogata interamente in capitale in due casi:

- nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995;
- nel caso di “vecchi iscritti” per i quali è prevista la possibilità di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007).

Il trattamento fiscale riservato alle prestazioni pensionistiche dipende dai periodi di maturazione della posizione individuale:

2.1.1. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2007

Le prestazioni pensionistiche maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali. L'aliquota applicata si riduce fino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente relativa ai rendimenti finanziari che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti.

2.1.2. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Le prestazioni pensionistiche vengono assoggettate a tassazione separata IRPEF con un'aliquota "interna" calcolata dal fondo. L'aliquota è differenziata tra "vecchi" e "nuovi iscritti". Per i primi si considera la parte imponibile e l'anzianità ricadenti nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente). Per i "nuovi iscritti", in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile maturata fino al 31 dicembre 2000 e l'anzianità dall'adesione al 31 dicembre 2000.

2.1.3. Fiscalità sul maturato sino al 31 dicembre 2000

Le prestazioni pensionistiche vengono assoggettate a tassazione separata con l'aliquota applicata al TFR per i "vecchi iscritti", ovvero con un'aliquota "interna" calcolata dal fondo per i "nuovi iscritti".

Tassazione per soggetti non residenti

In linea di principio, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 917/1986, le suddette prestazioni in forma di capitale devono essere tassate esclusivamente in Italia anche qualora siano corrisposte a persone fisiche non residenti nel territorio italiano. Tuttavia, qualora il percettore sia residente in uno Stato che abbia stipulato con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni secondo il vigente modello OCSE – in base a quanto chiarito nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2009 – troverebbe applicazione l'art. 15 del modello OCSE, che riconosce la potestà concorrente dello Stato italiano.

Conseguentemente, in caso di applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni, le prestazioni corrisposte in forma di capitale ad un iscritto non residente in Italia da una forma pensionistica italiana dovrebbero essere tassate sia nello Stato di residenza del percettore, sia in Italia, quale Stato della fonte, limitatamente alla quota parte di prestazione riferibile all'attività esercitata nel territorio dello Stato².

Il Fondo pensione, in ogni caso, applicherà la tassazione Italiana. Il Socio residente all'estero, che abbia diritto alla non imposizione totale o parziale in Italia, dovrà attivare istanza di rimborso presso la Agenzia delle Entrate.

2.2. Anticipazioni

Gli associati possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata. Le anticipazioni vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

² Ad eccezione dell'ipotesi in cui le prestazioni in capitale siano corrisposte ad un soggetto residente negli Stati Uniti d'America. In questo caso, infatti, ai sensi della vigente convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA, dette prestazioni devono essere tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore.

Il trattamento fiscale riservato alle anticipazioni dipende dai periodi di maturazione della posizione individuale:

2.2.1. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2007

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici) con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'Associato.

2.2.2. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 vengono assoggettate a tassazione separata IRPEF con un'aliquota "interna" calcolata dal fondo. L'aliquota è differenziata tra "vecchi" e "nuovi iscritti". Per i primi si considera la parte imponibile e l'anzianità ricadenti nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente). Per i "nuovi iscritti", in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile maturata fino al 31 dicembre 2000 e l'anzianità dall'adesione al 31 dicembre 2000.

La tassazione delle anticipazioni è a titolo di acconto, pertanto sarà oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva.

2.2.3. Fiscalità sul maturato sino al 31 dicembre 2000

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sino al 31 dicembre 2000 vengono assoggettate a tassazione separata con l'aliquota applicata al TFR per i "vecchi iscritti", ovvero con un'aliquota "interna" calcolata dal fondo per i "nuovi iscritti". La tassazione delle anticipazioni è a titolo di acconto, pertanto sarà oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva.

Tassazione per soggetti non residenti

Per quanto attiene alle anticipazioni erogate a soggetti fiscalmente non residenti, valgono le stesse regole previste per le erogazioni in forma di capitale.

2.3. Riscatti

Il trattamento fiscale riservato ai riscatti dipende dai periodi di maturazione della posizione individuale:

2.3.1. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2007

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale maturata a partire dal 1° gennaio 2007, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici) con un limite massimo di riduzione di 6%. Tali somme sono erogate in caso di:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

2.3.2. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Quanto maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 è assoggettato a tassazione separata con un'aliquota "interna" ovvero a tassazione ordinaria con aliquota marginale a seconda del motivo che ha causato la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, tali somme sono assoggettate a tassazione progressiva IRPEF, salvo il caso di riscatto per:

- esodo incentivato in base all'art. 4 della L. 92/2012;
- cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento della società);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

2.3.3. Fiscalità sul maturato sino al 31 dicembre 2000

Le somme erogate a titolo di riscatto delle posizioni individuali maturate sino al 31 dicembre 2000 vengono assoggettate a tassazione separata con l'aliquota applicata al TFR per i "vecchi iscritti", ovvero con un'aliquota "interna" calcolata dal fondo per i "nuovi iscritti".

Tassazione per soggetti non residenti

Per quanto attiene ai riscatti erogati a soggetti fiscalmente non residenti, valgono le stesse regole previste per le erogazioni in forma di capitale.

2.4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (ivi comprese quelle estere effettivamente ammesse all'operatività in Italia) sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

Diversamente, il trasferimento di posizione previdenziale ad un fondo estero (anche comunitario) che non sia stato autorizzato all'esercizio dell'attività transfrontaliera comporta l'emersione di oneri fiscali. In particolare, le somme trasferite devono essere assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs, n. 252/2005.

2.5. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Le Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), consente di utilizzare in anticipo parte o tutto il maturato nel Fondo Pensione per percepire un reddito periodico, con trattamento fiscale di maggior favore.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti.

Tutto il montante (*al netto della parte derivante da rivalutazioni, già tassata annualmente*), a prescindere dai periodi di maturazione, è assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata, facendo constare tali somme espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

2.6. Prestazioni in forma periodica (Rendita)

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva:

- Pari al 12,50% sui rendimenti maturati sino a tutto il 2011;
- Pari ad una misura tra il 12,50% ed il 20,00% sui rendimenti maturati dal 1.1.2012 al 30.06.2014, in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);
- Pari ad una misura tra il 12,50% ed il 26,00% sui rendimenti maturati dal 1.7.2014, in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento (L. 23 giugno 2014 n° 89). Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

Il trattamento fiscale riservato alla prestazione in forma periodica dipende dai periodi di maturazione della posizione individuale:

2.6.1. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2007

Le prestazioni derivanti da quanto maturato a partire dal 1° gennaio 2007, erogate in forma periodica, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali. L'aliquota applicata scende pertanto al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

2.6.2. Fiscalità sul maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

Le prestazioni in forma periodica delle posizioni individuali maturate tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 vengono assoggettate a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto, salvo casi particolari, di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'associato abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell'iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d'imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l'INPS.

2.6.3. Fiscalità sul maturato sino al 31 dicembre 2000

Le prestazioni in forma periodica delle posizioni individuali sino al 31 dicembre 2000 vengono assoggettate a tassazione progressiva IRPEF. L'ammontare annuo della rendita è imponibile all'87,50%.

La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto di conguaglio, salvo casi particolari, in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'associato abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell'iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d'imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l'INPS.

Tassazione per soggetti non residenti

In linea di principio, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 917/1986, le suddette prestazioni in forma di rendita devono essere tassate in Italia, con le regole sopra indicate, anche qualora siano corrisposte a persone fisiche non residenti nel territorio italiano, a meno che il percettore sia residente in uno Stato che abbia stipulato con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni che ne preveda l'esclusiva imponibilità nello Stato del percettore, come previsto dall'art. 18 del vigente modello OCSE.

Quest'ultima disposizione, infatti, assegna la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percettore, derogando così a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lett. b), del DPR n. 917/1986.

Pertanto, qualora l'iscritto faccia richiesta di applicazione della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni, fornendo la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti che comprovano la residenza all'estero, sarà possibile escludere l'applicazione delle imposte italiane, fermo restando che l'applicazione delle disposizioni convenzionali da parte del sostituto d'imposta è comunque facoltativa e non obbligatoria.

Il Fondo pensione, in ogni caso, applicherà la tassazione Italiana. Il Socio residente all'estero, che abbia diritto alla non imposizione totale o parziale in Italia, dovrà attivare istanza di rimborso presso la Agenzia delle Entrate.

3. Regime fiscale della fase di accumulo

Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita non sono soggette ad IRPEF, IRES ed IRAP, ma sono tenute unicamente al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul rendimento riconosciuto dalla Gestione separata.

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta³.

Tuttavia, i redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" sono computati nella base imponibile dell'imposta nella misura del 62,5 per cento, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5 per cento.

L'aliquota d'imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all'interno del rendimento realizzato in ciascun anno.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

³ La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all'art. 1 comma 621 ha disposto l'incremento della tassazione dall'11% (11,50% per l'anno 2014) al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.

SINTESI DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Modalità di prestazione	Misura scelta	Posizione Individuale al 31/12/2000	Posizione Individuale dal 2001 al 2006	Posizione Individuale dal 2007
Anticipazione per motivi diversi (dopo almeno 8 anni di iscrizione)	Max 30%, al netto di precedenti anticipi	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR), conguagliata con aliquota TFR a prestazione	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)	Aliquota 23% (3)
Anticipazione per prima casa per se o i figli (dopo almeno 8 anni di iscrizione)	Max 75%, al netto di precedenti anticipi	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR), conguagliata con aliquota TFR a prestazione	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)	Aliquota 23% (3)
Anticipazione per spese mediche	Max 75%, al netto di precedenti anticipi	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR), conguagliata con aliquota TFR a prestazione	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)	Aliquota max 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al Fondo, eccedente il 15°, dal 2007) con minimo 9%
RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)	A scelta libera, fino al 100% della posizione individuale	TASSAZIONE AGEVOLATA COME DI NORMA PREVISTA SOLO PER K3 Aliquota massima del 15% , ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al Fondo eccedente il 15° (anche se precedenti al 2007) con minimo del 9%		
Riscatto Parziale per: <ul style="list-style-type: none"> • Mobilità • Inoccupazione tra 12 e 48 mesi 	50% del la posizione individual e	<u>VECCHI ISCRITTI:</u> La stessa aliquota utilizzata dal datore di lavoro per il TFR <u>NUOVI ISCRITTI</u> Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)	Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)	Aliquota max 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al Fondo, eccedente il 15°, dal 2007) con minimo 9%

<p>Riscatto Totale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo • Inoccupazione superiore a 48 mesi • Decesso 	<p>50% della posizione individual e</p>	<p><u>VECCHI ISCRITTI:</u> La stessa aliquota utilizzata dal datore di lavoro per il TFR</p> <p><u>NUOVI ISCRITTI</u> Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)</p>	<p>Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)</p>	<p>Aliquota max 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al Fondo, eccedente il 15°, dal 2007) con minimo 9%</p>
<p>Riscatto per Cause Diverse (tassazione penalizzata)</p>	<p>100% della posizione individual e</p>	<p><u>VECCHI ISCRITTI:</u> La stessa aliquota utilizzata dal datore di lavoro per il TFR</p> <p><u>NUOVI ISCRITTI</u> Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)</p>	<p>Tassazione Ordinaria comprende anche i rendimenti e si cumula con gli altri redditi dell’anno con conguagliata in sede di dichiarazione dei redditi</p>	<p>Aliquota fissa del 23% (3)</p>
<p>Prestazione in Rendita</p>	<p>Qualsiasi misura scelta</p>	<p>Tassazione Ordinaria in cumulo per l’87,5% con gli altri redditi dell’anno</p>	<p>Tassazione Ordinaria in cumulo con gli altri redditi dell’anno</p>	<p>Aliquota max 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione a Previdenza, oltre il 15°, dal 2007) con minimo 9%</p>
<p>Prestazione in Capitale</p>	<p>Al massimo il 50% della posizione individuale (3) Solo per i vecchi iscritti, al massimo tutto il maturato ante 2007 e il 50% del post</p>	<p><u>VECCHI ISCRITTI:</u> La stessa aliquota utilizzata dal datore di lavoro per il TFR</p> <p><u>NUOVI ISCRITTI</u> Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)</p>	<p>Aliquota “interna” al Fondo (di norma simile all’aliquota TFR)</p>	<p>Aliquota max 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione a Previdenza, oltre il 15°, dal 2007) con minimo 9%</p>

	Solo per i "vecchi iscritti", 100% della posizione individuale (4)	VECCHI ISCRITTI: La stessa aliquota utilizzata dal datore di lavoro per il TFR	Aliquota "interna" al Fondo (di norma simile all'aliquota TFR) con tassazione anche dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva
--	--	--	--

- (1) Ad eccezione dei rendimenti maturati prima del 2001, che vengono trattenuti al momento della prestazione nella misura del 12,5%;
- (2) Esclusi gli eventuali contributi azienda e dipendente, che assommati avessero ecceduto il limite di esenzione fiscale di 5.164,57 euro annui, che sono sempre esenti da imposta al momento della prestazione
- (3) In caso di reintegro si avrà diritto al credito di imposta pari a quanto trattenuto (23%). Pertanto è fiscalmente conveniente, al momento della prestazione ordinaria la tassazione sarà al massimo pari al 15% (con minimo del 9%, vedi "prestazione").
- (4) Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale la posizione può essere erogata interamente in capitale.
- (5) La penalizzazione fiscale, molto rilevante, non si applica nel caso di montante complessivo limitato, inferiore a circa 60.000 euro (se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale).